



MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa una parziale modifica della Legge 9 febbraio 1954
concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare

(del 26 gennaio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 30 giugno 1961 la Commissione speciale in materia tributaria di questo Gran Consiglio ha pubblicato il rapporto sul messaggio 23 marzo 1961 del Consiglio di Stato concernente la riforma degli articoli 49, 56, 57 e 58 L. T. e degli articoli 3, 6, 13 e 14 della legge 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche (cfr. Finanze 948).

Già all'inizio di tale documento, la Commissione accenna al problema che vi esponiamo, e più precisamente là dove, richiamato l'art. 17 cpv. 2 L. T., sottolinea come la predetta norma valga esclusivamente per le persone fisiche « e non per le persone giuridiche, i cui guadagni realizzati sui trapassi immobiliari sono colpiti in modo talvolta eccessivo ». In sede di conclusioni si torna sull'argomento, invitando l'Esecutivo cantonale « a voler intraprendere lo studio per ovviare alle conseguenze dell'attuale sistema che comporta il simultaneo assoggettamento delle società immobiliari all'imposta sul plus valore ed all'imposta ordinaria ».

Il Consiglio di Stato ha dato seguito a questa esortazione, e i Dipartimenti finanze e giustizia iniziavano con sollecitudine le necessarie indagini. Oltre che riassumere il lavoro compiuto in tal senso il messaggio che vi presentiamo intende anche costituire la risposta ad una mozione presentata il 6 novembre 1961 dall'on. Caroni, e nella quale si auspica una riforma legislativa che porti ad evitare la doppia imposizione dei redditi conseguiti nella realizzazione di sostanza immobiliare.

I. Premesse giurisprudenziali

Nella materia in esame è di particolare significato la decisione 5 agosto 1955 della CCR in re Società immobiliare « X » S. A. contro Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

L'essenza di tale decisione si può situare nei seguenti punti :

- a) L'art. 47, cpv. 1, L. T. dichiara applicabili — in via analogetica — alle persone giuridiche talune norme che consentono la deduzione di determinate spese, e di oneri gravanti le persone fisiche.
- b) L'enunciazione particolareggiata esposta nel predetto articolo non ha però un semplice carattere esemplificativo, bensì esclusivo. In altre parole essa dà luogo ad un vero e proprio *numerus clausus* ed è quindi impossibile estenderne l'efficacia ad altre disposizioni del Titolo terzo L. T., dato che alle stesse non si è fatto esplicito riferimento.
- c) Il principio giurisprudenziale riassunto sub b) vale in special modo nei confronti dell'art. 17, cpv. 2, L. T. ove si afferma che « non sono compresi nel

reddito imponibile i proventi derivanti da successioni, legati e donazioni e i guadagni non professionali conseguiti nella realizzazione di sostanza immobiliare in quanto già imposti attraverso leggi speciali». Il legislatore ha cioè voluto che quest'ultima norma valesse unicamente per le persone fisiche. Di conseguenza — nella fattispecie concreta — la « X » S. A. avrebbe dovuto essere tassata con l'imposta ordinaria sull'utile netto per l'intera latitudine del profitto in capitale conseguito con l'alienazione degli immobili (*in casu* la differenza che intercorreva tra il valore allibrato e il prezzo di vendita). Ora siccome una quota del profitto in questione — più precisamente quella originata dalla prevalenza del corrispettivo pattuito per l'alienazione rispetto al valore ufficiale di stima — era già stata colpita dall'imposta sul maggior valore immobiliare ne derivava un parziale duplice assoggettamento agli oneri fiscali.

- d) Ad una siffatta situazione la CCR ha ritenuto di dover porre rimedio, argomentando che — « fermo stante il mancato richiamo dell'art. 17 da parte dell'art. 47 » — era lecito intravedere una lacuna nella legge tributaria. Si rendeva necessario eliminare tale carenza, poiché nel caso specifico « una logica argomentazione a sostegno della doppia imposizione non si lasciava giustificare ».

L'istanza giudiziaria fiscale decretava — concludendo — che « per evidenti motivi di opportunità e di giustizia » la quota di utile già colpita dall'imposta sul maggior valore immobiliare doveva essere ammessa in deduzione dal profitto in capitale globalmente considerato.

Con la decisione dell'agosto 1955 la Commissione di ricorso aveva in un certo senso applicato le conseguenze pratiche che derivano dal disposto dell'art. 17 L. T.; questa constatazione induceva l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ad argomentare che il giudice fiscale non ritenesse fuori luogo introdurre anche per le persone giuridiche una distinzione tra guadagni professionali e non professionali. In coerenza con tale convincimento l'autorità di tassazione iniziava una prassi secondo cui tra i soggetti d'imposta destinatari del citato art. 17 rientravano anche le società nei confronti delle quali fosse provato che esercitano il commercio d'immobili professionalmente inteso.

Chiamata ancora una volta in causa, la CCR ha pubblicato in data 13 dicembre 1961 una sentenza che ribadisce sotto ogni aspetto quella precedente del 1955. Occupandosi dei principi di accertamento poc'anzi descritti il nuovo giudicato afferma tra l'altro che « il concetto di utile netto di una persona giuridica nel quadro dell'applicazione dell'art. 46 L. T. non implica alcuna distinzione fra l'utile normale di esercizio e quello eventualmente derivante dalla realizzazione di attivi ». E più oltre: « Indipendentemente dalle ragioni di diritto che precedono, questa Commissione difficilmente potrebbe ammettere una differenza tra le persone giuridiche per rapporto all'attività da loro svolta, in ragione delle innumerevoli difficoltà che si frappongono ad un'oggettiva applicazione pratica di tale soluzione. Infatti, mentre la distinzione tra persone fisiche nell'ambito del commercio degli immobili può essere, entro certi limiti, stabilita facendo capo in modo particolare alla giurisprudenza del Tribunale federale, ciò non può facilmente avvenire per le persone giuridiche, le quali hanno del resto molte possibilità di mascherare la reale situazione di fatto ».

I Dipartimenti finanze e giustizia, e con essi il Consiglio di Stato, condividono le tesi giuridiche delle due decisioni della CCR: così di quella 5 agosto 1955 come dell'altra di recente pubblicazione. Non va dimenticato che le linee essenziali del primo giudizio erano state confermate dallo stesso Tribunale federale mediante sentenza 19 ottobre 1956 della Corte di diritto pubblico. E' implicita

l'adesione del nostro massimo organo giudiziario alle tesi sostenute in un successivo momento sull'identica materia a contendere.

L'Esecutivo cantonale è del parere che non si possa più oltre differire l'accoglimento nella prassi di tassazione della norma enunciata in via di giurisprudenza.

II. *Necessità di una revisione legislativa*

Se è vero che il complesso di circostanze di cui abbiamo tracciato l'evolversi giustifica l'accettazione dei principi formulati dalla CCR non è meno vero che così facendo si sollevano — da un diverso lato — problemi di politica fiscale che non è ammissibile lasciare insoluti. La Commissione di ricorso non ha mancato di avvertire un simile stato di cose e ne tratta apertamente nel punto quarto del considerandi in diritto della decisione 13 dicembre 1961. Solo mediante un'opportuna modifica di disposizioni di legge risulterà possibile perfezionare quell'opera di definitivo riordino alla quale è stato dato l'avvio in sede extra-parlamentare.

Le società del diritto commerciale disciplinate dal Titolo quarto, lettera A, della legge tributaria (società anonime; società in accomandita per azioni; società a garanzia limitata; cooperative non mutualistiche), soggiacciono nel Ticino ad un onere fiscale (imposta sull'utile netto ed imposta sul capitale) che è tra i più notevoli riscontrabili in Svizzera. A questo proposito fornisce utili ragguagli comparativi il volume « Steuerbelastung in der Schweiz » (Statistische Quellenwerke der Schweiz; fascicolo 313; serie M g 30). L'opera che citiamo è pubblicata a cura dell'Ufficio federale di statistica. I dati che interessano — pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni — sono contenuti nelle pagine 54/57 sotto la rubrica « Steuerbelastung der Aktiengesellschaften » e concernono, in particolare, il carico d'imposta globale verso il Cantone e il Comune capoluogo dello stesso.

Un certo compenso è offerto dall'onere verso la Confederazione: infatti, secondo l'art. 49, cpv. 2, DIN nel computo dell'imposta diretta federale dovuta dalle persone giuridiche si possono dedurre le imposte dirette pagate in sede cantonale e comunale. Ne consegue che quando queste ultime sono elevate esse danno luogo ad una più accentuata diminuzione dell'utile imponibile IDN. Il fenomeno — facilmente rilevabile nelle tabelle esposte dalla pubblicazione accennata — è comunque di limitata incidenza; in altre parole le differenze di onere vengono solo leggermente attenuate e non compensate.

La causa prima della maggiore pressione subita nel Ticino in campo tributario dalle società del diritto commerciale è senza dubbio da individuare nella applicazione dell'aliquota che raggiunge — con il 15% — uno dei tassi massimi più elevati. (Per citare alcuni esempi: Vaud e il Vallese giungono fino al 12%; Argovia, Sciaffusa e Zurigo al 10%; Friburgo e Soletta al 9%; Lucerna e la Confederazione all'8%). Vale poi anche l'altra considerazione secondo cui, nei confronti di alcuni Cantoni, è più alta da noi l'aliquota-base, espressa dalla frazione in cui viene riprodotto il rapporto percentuale tra l'utile netto imponibile e il capitale versato aumentato delle riserve tassate (2/3 nel Ticino; 1/2 a Zurigo e Lucerna ad es.); è ovvio che ciò porti a raggiungere più rapidamente il tasso massimo dell'aliquota differenziata.

Prima della ricezione nella prassi amministrativa del principio giurisprudenziale enunciato nelle due sentenze 5 agosto 1955 e 13 dicembre 1961 una S.A. che avesse conseguito un profitto dalla vendita di immobili subiva effettivamente un onere fiscale eccessivo, poichè si vedeva tassare simile guadagno attraverso la legge sul plus-valore e — cumulativamente — attraverso le norme che regolano l'imposta ordinaria sull'utile netto. Oltre che dall'aliquota del M. V. I. (diversa

a seconda del periodo di tempo durante il quale i beni stabili erano rimasti di proprietà dell'alienante) il carico dei tributi veniva determinato dall'aliquota fissata sulla scorta dell'art. 48 L. T. e da quella implicita nell'applicazione del moltiplicatore comunale. Il fatto di percepire, accanto al profitto immobiliare, un utile aziendale vero e proprio (o comunque un utile indiscutibilmente soggetto alla sola imposta ordinaria) non mutava la sostanza delle cose: se infatti l'area di duplice imposizione non copriva l'intero coacervo dei redditi conseguiti (né avrebbe potuto essere altrimenti) il contemporaneo assoggettamento alle norme della legge tributaria dell'utile aziendale e di quello immobiliare era più che sufficiente a rendere anche qui oltremodo pesante l'aggravio globale.

Ad una tale invadenza di fiscalità si contrappone un innegabile eccesso in senso opposto, come sarebbe quello originato da una applicazione pura e semplice della procedura instaurata dalla CCR.

Abbiamo esaminato i motivi sui quali si è basata l'istanza giudiziaria per emanare le note decisioni, e ne riconosciamo la fondatezza. D'altra parte abbiamo avvertito che il giudice fiscale ha soltanto « dato l'avvio » al nuovo, oramai urgente, assetto della materia. Il lavoro compiuto dalla Commissione di ricorso inizia il procedimento di correzione: spetta ora al legislatore condurlo a termine.

Con la sottrazione dei profitti immobiliari realizzati dalle persone giuridiche all'ambito dell'imposta sull'utile netto si è indubbiamente voluto dare un'interpretazione ineccepibile di alcune norme della legge tributaria (soprattutto dell'art. 47), ma si sono anche sgravati questi soggetti fiscali (nelle fattispecie riferite) in una misura che è altrettanto da respingere quanto lo era l'esagerato onere sopportato in precedenza.

L'aggiunta — all'aliquota del M. V. I. — di quella prevista nell'art. 48 LT e di quella operante in sede comunale dava senz'altro luogo ad una percentuale complessiva troppo alta; la sola incidenza dell'aliquota di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1954 non basta però a garantire un equo limite minimo nel *quantum* dovuto dal contribuente. Appunto da una circostanza del genere sorgono quei problemi di politica fiscale dei quali si è detto.

Daremo più oltre — mediante una serie di esempi, per forza di cose schematici ma non per questo meno validi e significativi — la prova delle nostre asserzioni.

Ci preme adesso di vagliare innanzitutto quale sia la specifica direzione da seguire nella riforma legislativa, affinché il necessario — seppur parziale — recupero del gettito avvenga nella migliore forma possibile.

L'elemento fondamentale da tener presente consiste nella particolare categoria di soggetti fiscali che hanno tratto vantaggio — in margine esorbitante — dalla giurisprudenza della CCR; dei soggetti quindi verso i quali è indispensabile operare un inasprimento.

Nella dizione puramente formale si parla di « persone giuridiche » *tout court*; in pratica si tratta delle tipiche società del diritto commerciale, poichè i casi che formano oggetto di questo studio non riguardano (o riguardano in minimissima parte) le persone giuridiche descritte alle lettere B) e C) del Titolo quarto della legge tributaria.

L'individuazione dei destinatari della riforma che vi proponiamo, riallacciandosi in logica coerenza con gli argomenti innanzi sostenuti, è tale da offrire di per sé stessa i cardini del provvedimento da adottare.

Il correttivo che la revisione legislativa deve introdurre è inteso a porre rimedio alla nuova, insufficiente tassazione delle società commerciali che conseguono profitti immobiliari.

Va posto in rilievo che non si può in alcun modo sostenere la pretesa di raggiungere, per altra via, i medesimi risultati di accertamento esistenti prima delle decisioni della CCR; le ragioni si palesano chiare riflettendo alle situazioni che si sono denunciate. E' per contro sommamente consigliabile restaurare quel minimo di onere venendo a cadere il quale restano lesi — a un tempo — il principio dell'equità distributiva dei tributi e le legittime aspettative dello Stato. Ecco perchè si parla di « recupero parziale » del gettito.

Due ordini di considerazioni escludono l'opportunità di ottenere un simile scopo mediante la modifica della legge tributaria.

Si potrebbe — in primo luogo — pensare ad una revisione del sistema di definizione delle aliquote stabilito all'art. 48. Da un punto di vista semplicistico il procedimento sembrerebbe di agevole attuazione, poichè si toccherebbe una unica norma, evitando ulteriori problemi di adattamento che coinvolgono altre disposizioni e lasciando così intatta la presente euritmia legislativa. Soccorrono però — a respingere questo metodo — le osservazioni espresse sopra circa la pressione fiscale alla quale soggiacciono nel Ticino, proprio per l'incidenza dell'aliquota sull'utile netto, le persone giuridiche del diritto commerciale. Non è giustificabile rialzare dei limiti che già sopravanzano la media generale svizzera; altrimenti in un testo di legge che è di primaria importanza e che deve mantenersi in armonia con lo sviluppo dell'economia del Cantone verrebbero a inserirsi i germi di conseguenze prettamente anti-economiche. Oltretutto ci porremmo in contrasto con la giurisprudenza che si è deciso di accogliere. Essa vieta di assoggettare all'imposizione ordinaria sull'utile i guadagni percepiti dalle società nelle transazioni di immobili, per la quota colpita dal plus-valore. Siccome è a causa di tali specifici guadagni che vengono in luce le carenze di tassazione alle quali è necessario far fronte non si vede quale correlazione logica possa intercorrere tra una siffatta premessa e l'inasprimento di un onere che è stato disciplinato per tutt'altro genere di profitti. L'assurdo appare qui inoppugnabile.

In secondo luogo, scartata l'ipotesi di riformare l'art. 48 L. T., si tenga presente la peculiarità del nostro ordinamento il quale stabilisce, per l'imposizione del maggior valore immobiliare, un ambito normativo ed uno di pratica esecuzione amministrativa totalmente disgiunti da quelli che operano nei confronti dei redditi colpiti in sede fiscale *strictu sensu*. Non è il caso (anche perchè esulerebbe dai limiti del lavoro che vi presentiamo) di riprendere i pareri e gli argomenti addotti a tal proposito; ci basti far cenno ai messaggi, rapporti e dibattiti (così in sede di commissioni come in aula) che hanno accompagnato l'introduzione e la successiva ampia modifica della L. I. M. V., nonchè a quanto è stato manifestato discutendosi la nuova legge tributaria. Sta di fatto che la predetta caratteristica esiste e incide in maniera determinante sul problema in esame. Se per risolverlo ci si proponesse di agire nella sfera della legge 11 aprile 1950 — senza volerci ridurre all'espedito infelicissimo del rialzo dei tassi fissati all'art. 48 — si darebbe il via ad un'intricata collisione di competenze, con il rischio di dover coinvolgere nella soluzione aspetti che nulla hanno a che fare con essa; non solo, ma di provocare eventuali squilibri suscettibili di mettere in forse il risultato concreto a cui tendiamo.

L'unico procedimento che permetta di superare le circostanze negative che si sono prodotte, e di superarle in una forma chiara, scevra di non desiderabili complicazioni, e in perfetta rispondenza con il requisito della *sedes materiae* consiste in una parziale modifica della legge 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.

In tale sede l'aumento delle aliquote per le sole persone giuridiche del diritto commerciale, lungi dal costituire una gratuita espressione di fiscalismo, rappresenta il mezzo più opportuno — e quello che soprattutto importa — più

idoneo per riordinare una volta tanto un campo di così notevole significato. Si offrono contemporaneamente le possibilità di ovviare nelle debite proporzioni ad un'ingiustificata flessione del gettito e di perfezionare un testo legislativo nell'esatto punto in cui esso si rivela non più rispondente alla nuova realtà.

L'accentuazione dell'onere avviene proprio per quel genere ben specificato di redditi sui quali le società del diritto commerciale fruirebbero — lasciando le cose immutate — di vantaggi non compatibili. E' questo il pregio più notevole della riforma che vi proponiamo: essa opera il ripristino di una quota equa, nell'ambito a ciò più indicato, quasi vorremmo asserire nell'ambito naturale.

Non diverso ci sembra essere il pensiero della stessa Commissione di ricorso. Al già citato punto quarto dei considerandi in diritto della decisione 13 novembre 1961, il giudice fiscale, dopo aver ammesso che in conseguenza dell'enunciazione delle proprie tesi « l'imposizione dei guadagni conseguiti da una persona giuridica attraverso la realizzazione di sostanza immobiliare è insufficiente », riconosce che il rimedio dev'essere trovato « attraverso un'appropriata riforma legislativa » e soggiunge che si dovrà a tal uopo tener conto « anche dell'evoluzione che, in questa materia, si manifesta nella legislazione di quasi tutti i Cantoni svizzeri ».

Ora tale evoluzione — costantemente seguita dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, sia con il contatto immediato con le altre amministrazioni interessate, sia attraverso la rubrica « Steuerchronik der Kantone » della pubblicazione « Steuer und Wirtschaft » — mostra una vera e propria corsa generale all'imposizione del maggior valore immobiliare nei Cantoni ove ancora non era prevista, ed alla sua più marcata incidenza là ove essa era già in atto. Ci sembra quindi inutile dilungarci sui motivi per i quali — anche agli effetti di un nostro allineamento con le manifestazioni più aggiornate del diritto fiscale nell'intero Paese — la revisione suggeritavi è meritevole di ogni attenzione.

Nel decidere circa la misura dell'inasprimento delle aliquote fissate all'art. 2 della legge 9 febbraio 1954 siamo addivenuti alla conclusione che per ovviare all'insufficienza denunciata senza d'altronde ricadere negli eccessi giustamente abbandonati, sia da preferire la seguente nuova scala progressiva :

- a) se il venditore è proprietario da oltre cinque anni : il 15 %
- b) se il venditore è proprietario da oltre tre anni ma da meno di cinque : il 20 %
- c) se il venditore è proprietario da più di un anno ma da meno di tre : il 25 %
- d) se il venditore è proprietario da meno di un anno: il 30 %.

Riteniamo che a questo punto della nostra esposizione sia opportuno inserire gli esempi indicativi dei quali vi abbiamo parlato.

Premettiamo che gli stessi verranno scissi in due gruppi: il primo inteso a mostrare le diversità di situazioni nel solo ambito interno cantonale; il secondo atto a stabilire un raffronto comparativo.

Per abbreviare e rendere più scorrevole la lettura di tali esempi spiegheremo innanzitutto quegli elementi-base che risultano comuni a tutte le fattispecie singolarmente prospettate.

Il dato fondamentale è quello di una società anonima la quale — avendo 100.000,— franchi di capitale e riserve — consegue un determinato utile netto complessivo, parte del quale derivante dall'attività aziendale vera e propria, e parte da un'alienazione di immobili. Si terrà conto dell'onere fiscale cantonale e di quello comunale, ritenuto che la S.A. abbia sede in un Comune ove si applica il moltiplicatore del 75 % (ad esempio Bellinzona).

Per necessità di semplificazione in tutti gli esempi elencati l'imposta sul capitale viene determinata senza calcolare l'«eccedenza di perequazione» (vecchia formulazione dell'art. 49 L. T.) e senza applicare le tasse immobiliari previste dagli articoli 58 e 71 L. T. Questo per due motivi :

- a) in primo luogo perchè il dato « capitale e riserve » è riassunto in modo schematico, tralasciando di precisare quale percentuale rappresenti in esso l'elemento « immobili » ;
- b) in secondo luogo perchè le differenze che mettiamo in luce si manifestano esclusivamente quo all'imposizione dell'utile.

In tutti gli esempi verranno esposte tre situazioni, indicate come « Situazione A » ; « Situazione B » ; « Situazione C ». Per « Situazione A » s'intenderà quella esistente prima dell'accoglimento nella prassi di tassazione dei noti principi della CCR. Per « Situazione B » s'intenderà quella risultante dall'applicazione — senza correttivo — dei citati principi. Per « Situazione C » s'intenderà quella determinata dall'applicazione combinata di due fattori, e cioè i principi giurisprudenziali suddetti e il rialzo delle aliquote dell'imposta sul M. V. I. per le persone giuridiche del diritto commerciale.

Nel primo gruppo di esempi consideriamo che la S. A. in questione (avendo il capitale e riserve nell'ammontare che resterà identico in tutti i casi — anche in quelli dell'altro gruppo) abbia conseguito un utile netto complessivo di franchi 20.000,— ripartiti in :

- 1) Fr. 10.000,— dall'attività aziendale vera e propria ;
- 2) Fr. 10.000,— da un'alienazione di immobili.

— La circostanza che costituisce — in questi 4 esempi del primo gruppo — il criterio dirimente è il periodo di tempo durante il quale la persona giuridica è stata proprietaria dei beni stabili che ora aliena. Ciò comporta una diversità di aliquote nell'imposizione del M. V. I. (diversità che viene naturalmente mantenuta anche nelle proposte di revisione).

Esempio 1. Al momento dell'alienazione la S. A. è proprietaria degli immobili da oltre cinque anni.

Aliquota attuale del M. V. I. = 5 %

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (20.000 al 13,2 %)	» 2.640,—
4. P. A. su utile	» 170,—
5. M. V. I. (quota parte 60 %)	» 300,—
Totale Cantone	<u>Fr. 3.495,—</u>

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 2.205,—
2. M. V. I. (quota parte 40 %)	» 200,—
Totale Comune	<u>Fr. 2.405,—</u>

Totale globale
(Cantone e Comune) Fr. 5.900,—

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. M. V. I. (quota parte 60 %)	» 300,—
Totale Cantone	<u>Fr. 1.430,—</u>

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 200,—
Totale Comune	<u>Fr. 920,—</u>

Totale globale
(Cantone e Comune) Fr. 2.350,—

Situazione C

(aliquota MVI proposta : 15 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 900,—
Totale Cantone	<u>Fr. 2.030,—</u>

Onere verso il Comune

1. 75 % Imposta cantonale base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 600,—
Totale Comune	<u>Fr. 1.320,—</u>

Totale globale
(Cantone e Comune) Fr. 3.350,—

Esempio 2. Al momento dell'alienazione la S.A. è proprietaria degli immobili da oltre tre anni ma da meno di cinque.

Aliquota attuale del MVI = 10 %

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (20.000 al 13,2 %)	» 2.640,—
4. P. A. su utile	» 170,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 600,—
Totale Cantone	<u>Fr. 3.795,—</u>

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 2.205,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 400,—
Totale Comune	<u>Fr. 2.605,—</u>

Totale globale
(Cantone e Comune) **Fr. 6.400,—**

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 600,—
Totale Cantone	<u>Fr. 1.730,—</u>

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 400,—
Totale Comune	<u>Fr. 1.120,—</u>

Totale globale
(Cantone e Comune) **Fr. 2.850,—**

Situazione C

(aliquota MVI proposta: 20 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.200,—
Totale Cantone	<u>Fr. 2.330,—</u>

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 800,—
Totale Comune	<u>Fr. 1.520,—</u>

Totale globale
(Cantone e Comune) **Fr. 3.850,—**

Esempio 3. Al momento dell'alienazione la S. A. è proprietaria degli immobili da più di un anno ma da meno di tre.

Aliquota attuale del MVI = 15 %

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (20.000 al 13,2 %)	» 2.640,—
4. P. A. su utile	» 170,—
5. MVI	
(quota parte 60 %)	» 900,—
Totale Cantone	Fr. 4.095,—

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI	
(quota parte 60 %)	» 900,—
Totale Cantone	Fr. 2.030,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 2.205,—
2. MVI	
(quota parte 40 %)	» 600,—
Totale Comune	Fr. 2.805,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 720,—
2. MVI	
(quota parte 40 %)	» 600,—
Totale comune	Fr. 1.320,—

Totale globale
(Cantone e Comune) Fr. 6.900,—

Totale globale
(Cantone e Comune) Fr. 3.350,—

Situazione C

(aliquota MVI proposta : 25 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI	
(quota parte 60 %)	» 1.500,—
Totale Cantone	Fr. 2.630,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cantonale base	Fr. 720,—
2. MVI	
(quota parte 40 %)	» 1.000,—
Totale Comune	Fr. 1.720,—

Totale globale
(Cantone e Comune) Fr. 4.350,—

Esempio 4. Al momento dell'alienazione la S. A. è proprietaria degli immobili da meno di un anno.

Aliquota attuale del MVI = 20 %

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (20.000 al 13,2 %) »	2.640,—
4. P. A. su utile	» 170,—
5. MVI (quota parte 60 %) »	1.200,—
Totale Cantone	Fr. 4.395,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 2.205,—
2. MVI (quota parte 40 %) »	800,—
Totale comune	Fr. 3.005,—

Totale globale

(Cantone e Comune) Fr. 7.400,—

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %) »	660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %) »	1.200,—
Totale Cantone	Fr. 2.330,—

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %) »	800,—
Totale Comune	Fr. 1.520,—

Totale globale

(Cantone e Comune) Fr. 3.850,—

Situazione C

(aliquota MVI proposta : 30 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %) »	660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %) »	1.800,—
Totale Cantone	Fr. 2.930,—

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %) »	1.200,—
Totale Comune	Fr. 1.920,—

Totale globale

(Cantone e Comune) Fr. 4.850,—

Questi primi quattro esempi mettono soprattutto in evidenza il calo impressionante di gettito causato dall'applicazione *sic et simpliciter* delle note tesi giurisprudenziali. Accanto a questa constatazione sorge parallela l'altra, secondo cui il recupero avviene entro limiti che ricompongono a un tempo le legittime aspettative dell'Ente pubblico e non sovraccaricano — per diverse vie — il soggetto d'imposta.

Entrambe le accennate considerazioni prendono però un ancor maggiore e ancor più valido risalto nel secondo gruppo di esempi. In esso si opera un paragone, attraverso situazioni identiche sottoposte da un lato alle tre fasi successive di sviluppo della disciplina normativa nel nostro Cantone, e dall'altro lato alle disposizioni in vigore nel Cantone di Zurigo.

I dati comparativi ci vengono forniti dalla risposta inviata il 4 dicembre 1961 da parte del « Kantonaes Steueramt » di Zurigo all'Amministrazione cantonale

delle contribuzioni che aveva sollecitato un parere. Anche le cifre indicate dal Cantone confederato si riferiscono all'onere cantonale e a quello comunale (per quest'ultimo è scelta la città capoluogo).

A differenza di quanto avveniva nel primo gruppo di esempi, stavolta l'elemento « durata della proprietà » rimane invariato: la S. A. è sempre supposta — all'atto dell'alienazione — come proprietaria da oltre tre anni ma da meno di cinque. Si è scelta tale ipotesi come la più idonea ad essere accostata — con procedimento analogico — alla « Besitzesdauer von weniger als fünf Jahren » indicata dall'istanza fiscale zurighese.

Criterio dirimente diventa qui l'ammontare dell'utile complessivo realizzato dalla S. A., e la quota in esso rappresentata dal profitto immobiliare.

Esempio 5. Al momento dell'alienazione la S. A. è proprietaria degli immobili da oltre tre anni ma da meno di cinque.

Aliquota attuale del M. V. I. = 10 %

(Utile complessivo Fr. 20.000,— di cui Fr. 10.000,— da alienazione di immobili)

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (20.000 al 13,2 %)	» 2.640,—
4. P. A. su utile	» 170,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 600,—

Totale Cantone Fr. 3.795,—

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 2.205,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 400,—

Totale Comune Fr. 2.605,—

Totale globale

(Cantone e Comune)

Fr. 6.400,—

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 600,—

Totale Cantone Fr. 1.730,—

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 400,—

Totale Comune Fr. 1.120,—

Totale globale

(Cantone e Comune)

Fr. 2.850,—

Situazione C

(aliquota MVI proposta: 20 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.200,—

Totale Cantone Fr. 2.330,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 800,—

Totale Comune Fr. 1.520,—

Totale globale

(Cantone e Comune)

Fr. 3.850,—

Canton Zurigo

- Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 100.000 di capitale e riserve Fr. 357,—
- Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 10.000 di utile aziendale » 1.190,—
- Onere per i Fr. 10.000,— di profitto immobiliare » 1.700,—

Onere globale

(Cantone e Comune)

Fr. 3.247,—

Esempio 6. Al momento dell'alienazione la S.A. è proprietaria degli immobili da oltre tre anni ma da meno di cinque.

Aliquota attuale del M.V.I. = 10 %
(Utile complessivo Fr. 25.000,—, di cui 15.000,— da alienazione di immobili)

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P.A. su capitale	» 85,—
3. Utile (25.000 al 15 %)	» 3.750,—
4. P.A. su utile	» 212,50
5. MVI (quota parte 60 %)	» 900,—
Totale Cantone	Fr. 5.247,50

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 3.037,50
2. MVI (quota parte 40 %)	» 600,—
Totale Comune	Fr. 3.637,50

Totale globale (Cantone e Comune) Fr. 8.885,—

Situazione C

(aliquota MVI proposta : 20 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P.A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P.A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.800,—
Totale Cantone	Fr. 2.930,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 1.200,—
Totale Comune	Fr. 1.920,—

Totale globale (Cantone e Comune) Fr. 4.850,—

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P.A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P.A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 900,—
Totale Cantone	Fr. 2.030,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 600,—
Totale Comune	Fr. 1.320,—

Totale globale (Cantone e Comune) Fr. 3.350,—

Canton Zurigo

1. Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 100.000 di capitale e riserve	Fr. 357,—
2. Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 10.000 di utile aziendale	» 1.190,—
3. Onere per i Fr. 15.000 di profitto immobiliare	» 2.950,—

Onere globale (Cantone e Comune) Fr. 4.497,—

Esempio 7. Al momento dell'alienazione la S. A. è proprietaria degli immobili da oltre tre anni ma da meno di cinque.

Aliquota attuale del M. V. I. = 10 %

(Utile complessivo Fr. 30.000,— di cui 20.000,— da alienazione di immobili)

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (30.000 al 15 %)	» 4.500,—
4. P. A. su utile	» 255,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.200,—
Totale Cantone	Fr. 6.340,—

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 3.600,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 800,—
Totale Comune	Fr. 4.400,—

Totale globale Fr. 10.740,—
(Cantone e Comune)

Situazione C

(Aliquota MVI proposta: 20 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 2.400,—
Totale Cantone	Fr. 3.530,—

Onere verso il Comune

1. 75% imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 1.600,—
Totale Comune	Fr. 2.320,—

Totale globale Fr. 5.850,—
(Cantone e Comune)

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (10.000 al 6,6 %)	» 660,—
4. P. A. su utile	» 85,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.200,—
Totale Cantone	Fr. 2.330,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 720,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 800,—
Totale Comune	Fr. 1.520,—

Totale globale Fr. 3.850,—
(Cantone e Comune)

Canton Zurigo

- Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 100.000 di capitale e riserve Fr. 357,—
- Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 10.000 di utile aziendale » 1.190,—
- Onere per i Fr. 20.000 di profitto immobiliare Fr. 4.450,—

Onere globale Fr. 5.997,—
(Cantone e Comune)

Esempio 8. Al momento dell'alienazione la S. A. è proprietaria degli immobili da oltre tre anni ma da meno di cinque.

Aliquota attuale del M. V. I. = 10 %

(Utile complessivo Fr. 50.000,—, di cui 25.000,— da alienazione di immobili)

Situazione A

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (50.000 al 15 %)	» 7.500,—
4. P. A. su utile	» 425,—
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.500,—
Totale Cantone	Fr. 9.810,—

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 5.850,—
2. MVI (quota parte 40 %)	» 1.000,—
Totale Comune	Fr. 6.850,—

Totale globale Fr. 16.600,—
(Cantone e Comune)

Situazione C

(aliquota MVI proposta : 20 %)

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (25.000 al 15 %)	» 3.750,—
4. P. A. su utile	» 212,50
5. MVI (quota parte 60 %)	» 3.000,—
Totale Cantone	Fr. 7.347,50

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 3.037,50
2. MVI (quota parte 40 %)	» 2.000,—
Totale Comune	Fr. 5.037,50

Totale globale Fr. 12.385,—
(Cantone e Comune)

Situazione B

Onere verso il Cantone

1. Capitale	Fr. 300,—
2. P. A. su capitale	» 85,—
3. Utile (25.000 al 15 %)	» 3.750,—
4. P. A. su utile	» 212,50
5. MVI (quota parte 60 %)	» 1.500,—
Totale Cantone	Fr. 5.847,50

Onere verso il Comune

1. 75 % imposta cant. base	Fr. 3.037,50
2. MVI (quota parte 40 %)	» 1.000,—
Totale Comune	Fr. 4.037,50

Totale globale Fr. 9.885,—
(Cantone e Comune)

Canton Zurigo

1. Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 100.000 di capitale e riserve	Fr. 357,—
2. Onere verso il Cantone e il Comune per i Fr. 25.000 di utile aziendale	» 5.951,—
3. Onere per i Fr. 25.000,— di profitto immobiliare	» 5.950,—

Onere globale Fr. 12.258,—
(Cantone e Comune)

Dal raffronto con le cifre del Cantone di Zurigo emergono in modo vieppiù lampante — proprio come avevamo avvertito — sia l'onere esagerato di prima delle decisioni 5 agosto 1955 e 13 dicembre 1961, sia l'eccesso in senso inverso causato dalla conseguenza isolata di tali giudizi.

Ma ci piace soprattutto sottolineare il margine ristrettissimo di divergenza tra le cifre suddette e quelle risultanti dalla pratica attuazione della riforma delineata. Tenuto conto del fatto che sarebbe illusorio pretendere l'identità assoluta di oneri quando differiscono i testi legislativi che li disciplinano, nonché l'insieme delle circostanze economico-sociali che ne costituiscono la giustificazione non si può non concludere che — oltre alla sistemata adottata — anche l'aspetto quantitativo delle modifiche che vi proponiamo merita di essere convalidato. Approvandolo si otterrebbe il duplice risultato di rimediare ad una carenza rilevabile all'interno del nostro Cantone, e di mettere in pari tempo la legislazione ticinese in tema di maggior valore immobiliare su di un piano di ragionevole equipollenza con quelle confederate, delle quali l'esempio zurighese può — a buon diritto — essere preso come modello.

Da taluni potrebbe avanzarsi l'obiezione secondo cui procedendo all'inasprimento delle aliquote sul maggior valore immobiliare nei confronti delle sole persone giuridiche del diritto commerciale si attua una discriminazione tra soggetti fiscali quo al medesimo oggetto, e si cade conseguentemente nell'arbitrio. A parte le considerazioni già espresse a pag. 15 del messaggio 23 marzo 1961, e cioè che « la proprietà dei fondi intestata alla persone giuridiche permette loro di sfuggire alle tasse di mutazione in occasione di transazioni immobiliari, nonché a quelle che colpiscono il trasferimento in sede successoria », vale per controbattere l'eventuale appunto di arbitrarietà, un motivo di indiscusso fondamento. Nella sua decisione del 5 agosto 1955 la Commissione di ricorso ha stabilito che « l'imposta sul maggior valore immobiliare è integrativa e completativa dell'imposta generale sul reddito »; questo asserto è stato confermato dall'alto Tribunale federale attraverso la già citata sentenza 19 ottobre 1956 della Corte di diritto pubblico.

Ora nella legge tributaria sono disposti principi diversi di tassazione per le persone fisiche e per quelle giuridiche. La disparità di trattamento si esprime — in modo speciale — nella più alta incidenza delle aliquote per quest'ultima categoria di soggetti d'imposta. Una simile disciplina normativa — comune a tutte le legislazioni fiscali svizzere — è sempre stata riconosciuta dal Tribunale federale come perfettamente giustificata e immune da qualsiasi addebito di anti-costituzionalità. Nella sentenza pubblicata in STF 48 I 39 (e che a sua volta richiama altre decisioni conformi) il nostro massimo Organo giudiziario avverte che l'uguaglianza davanti alla legge non deve intendersi in senso assoluto; da tale massima è lecito divergere, in particolare, quando siano date « certaines inégalités dérivant de la nature même des choses ». E' il caso riscontrabile appunto nella diversità di premesse — soprattutto economiche — che le persone fisiche e quelle giuridiche offrono al legislatore in campo tributario. Rilevata la fondatezza giuridica del difforme procedimento di tassazione tra società e contribuenti persone fisiche quo all'imposta generale sul reddito, non si vede in base a quali argomenti potrebbe tentarsi di definire arbitraria l'estensione del medesimo principio in un testo legislativo che integra quello dell'11 aprile 1950 e ne ripete pertanto i presupposti sostanziali.

In via subordinata precisiamo per quali motivi il rialzo riguardi solamente le società disciplinate alla lettera A) del Titolo quarto L. T. Più innanzi abbiamo osservato che — in pratica — sono questi enti gli unici ad aver dato origine al problema che ci occupa. Aggiungiamo che per quanto concerne i soggetti descritti alla lettera C) del predetto Titolo essi vengono parificati — per l'assoggettamento agli oneri fiscali — alle persone fisiche. Le cooperative mutualistiche hanno dal canto loro — già nella L. T. stessa — un trattamento più favorevole che non le società commerciali (e fruiscono anch'esse — per l'imposizione della sostanza — delle norme applicabili alle persone fisiche); ci è quindi sembrato equo ripetere tale distinzione nella riforma progettata.

La novella legislativa del 3 luglio 1961 ha introdotto una nuova formulazione dell'art. 57 L. T. A titolo abbondanziale dichiariamo che tale formulazione è da intendersi incontrovertibilmente valida anche per la presente modifica.

Un aspetto non privo d'interesse nella revisione che sottoponiamo al vostro esame ci sembra essere il seguente: situando nella legge sul M. V. I., anziché in quella 11 aprile 1950, l'inasprimento dell'imposizione dei profitti conseguiti dalle società commerciali nelle alienazioni di beni stabili si sottrae questa « parte compensativa » dell'onere all'influenza del moltiplicatore comunale (con le sue ampie diversità) e la si fa determinare da un'aliquota unica, uguale in tutto il Cantone. Inoltre si accentua il carattere di tassazione oggettiva (« Realsteuer ») del profitto immobiliare, staccandola ancor più da ogni considerazione inerente alla capacità contributiva del soggetto d'imposta; il che è degno di nota solo che si rammenti la teoria economica dell'« unearned increment » (aumento di valore non meritato) precisata dal Mill per i redditi derivanti da transazioni di fondi e mai posta in dubbio.

L'art. 4, cpv. 1, lettera d) della legge 9 febbraio 1954 dichiara non soggetto all'imposta sul maggior valore immobiliare « il primo trapasso di nuovi fabbricati e relativo sedime quando avvenga entro tre anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della nuova stima ». Anche prima che sorgessero i problemi che hanno costituito oggetto di questo messaggio la disposizione richiamata era — a nostro parere — superata dalle contingenze dello sviluppo verificatosi nel mercato dei beni stabili. Il cittadino che costruisce una casa per abitarvi egli stesso è difficile — escludendo il sopraggiungere di necessità estremamente gravi — che la venda entro il termine di tre anni. Chiunque altro — persona fisica o giuridica — costruisca a fini speculativi ed alieni poi nel breve periodo considerato non si concepisce perchè debba fruire di un'agevolazione del genere, quando proprie per colpire un simile tipo di operazioni è stata introdotta nel nostro ordinamento la legge sul plus-valore.

Evidentemente questa specifica norma non corrisponde più alle mutate condizioni dell'economia del Cantone, ed anche senza la riforma proposita si presterebbe ad ogni sorta di abusi.

Con l'accoglimento delle modifiche che vi sottoponiamo, il contrasto assumerebbe addirittura gli estremi del paradosso e rischierebbe di annullare l'efficacia della decisione votata dal Gran Consiglio. Di conseguenza proponiamo la abrogazione del disposto citato.

Confidiamo di avervi elencato i termini fondamentali della materia che ci ha indotto a suggerire un intervento in sede legislativa, e di avervi così messi in grado di procedere con conoscenza di causa alle vostre incombenze.

Non possiamo sottacere l'urgenza di una soluzione, chiaramente deducibile dalle fattispecie delle quali siete ora informati.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Consigliere Segretario di Stato :
Zorzi

Disegno di

LEGGE

che introduce una modifica parziale della legge 9 febbraio 1954
concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 gennaio 1962 n. 1033 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Alla legge 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare è aggiunto un articolo 2 bis, del seguente tenore:

*Tasso d'imposta
per le società del
diritto commerciale*

« *Art. 2 bis.* Nei confronti delle persone giuridiche di cui alla lettera A) del Titolo quarto della legge tributaria dell'11 aprile 1950 i tassi dell'articolo 2 vengono applicati come segue :

15 % se il venditore è proprietario da oltre cinque anni ;

20 % se il venditore è proprietario da oltre tre anni ma da meno di cinque ;

25 % se il venditore è proprietario da più di un anno ma da meno di tre ;

30 % se il venditore è proprietario da meno di un anno ».

Art. 2. — Il disposto dell'art. 4, cpv. 1, lettera d) della legge 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare è abrogato.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato stabilirà la data dell'entrata in vigore.

